Titolo

Corte federale d'appello – Termini del reclamo – Art. 101, comma 2, CGS – pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - due momenti a quo alternativi - non può prevalere il primo dei due momenti

Descrizione

L'art. 101, comma 2, CGS dispone che "*Il reclamo deve essere depositato ... e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare*". La disposizione indica due momenti *a quo*, alternativi tra di loro, come risulta dall'utilizzo della disgiunzione "o", dai quali far decorrere il termine per il reclamo. Essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo dei due momenti (quale che esso sia) che renderebbe inutile la previsione del secondo.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 50/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Sica

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 050 CFA del 12 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig.ra Loprieno Angela - ASD Football Club CAPURSO)